

6030



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
 Trasmessa: Seg. Gen. - Avv.,  
 Rep. Alb  
 il 28.10.2011  
 Il Resp. del servizio  
 L'Isolatore Amministrativo  
 (M. Scrima)  
 [Signature]

## CITTÀ DI RAGUSA

STAFF SEGRETARIO GENERALE  
 SERVIZIO 3°

### Avvocatura

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	Oggetto: Liquidazione imposta
In data 25-10-2011	registrazione sentenza n. 107 Corte di
N. 1957	Appello di Catania-Causa C. - V
N. 106 STAFF SEGR. GEN.	c/Comune Opposizione alla stima -
Data 18.10.11	Revocazione

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2011

CAP. 1230

IMP. 1305  
11

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di ottobre, nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.ra E. Zapparrata, il Dirigente S.G. dott. B. Buscema ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con atto di citazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c ,notificato il 3.10.03 ,presso il procuratore costituito dell'ente avv. Antonio Dell'Agli i signori C. V. G. ,C. V. M. ,C. V. S. ,quali eredi di C. V. S. ,invitavano il Comune a comparire avanti la Corte di Appello di Catania per , previa sospensione del procedimento pendente avanti la Suprema Corte di Cassazione ,chiedere la revocazione ,ai sensi dell'art.395 n.4 c.p.c dei capi II,III e IV della sentenza n. /02 perché a loro dire viziata da errore di fatto e quindi la indennità di esproprio doveva essere determinata tenendo conto della natura edificatoria dell'area.

Per maggiore chiarezza si espone quanto appresso:

Il Comune di Ragusa ,nell'ambito del programma di edilizia residenziale pubblica ,aveva disposto l'occupazione d'urgenza di terreni in c.da Serralinena di proprietà dei signori C. - V. ;

che successivamente con diversi decreti ,l'Ente aveva pronunciato la espropriazione definitiva della suddetta area determinando in £ 40.000 al mq. la indennità di esproprio;

che avverso tale stima i sigg. C. V. proponevano opposizione chiedendo la rideterminazione mediante consulenza tecnica di ufficio;

che con altro atto di citazione gli stessi proponevano opposizione alla stima di altri terreni sempre di loro di proprietà destinati alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale e assegnati ad imprese e cooperative edilizie.

Che il Comune si costituiva eccependo l'inammissibilità delle opposizioni;

Che la Corte di Appello di Catania disposta la riunione dei due procedimenti poneva la causa in decisione e con sentenza n. /02 rigettava la richiesta di un consulente tecnico , determinava la indennità secondo i criteri previsti dall'art.5 bis della legge 359/92 e compensava interamente tra le parti le spese processuali.

Che il Comune avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione ,non condividendone alcuni aspetti .

Che con atto di citazione per revocazione i sigg. C. V. invitavano l'ente a comparire avanti la Corte di Appello di Catania per chiedere la revocazione della sentenza /2002 , per i motivi espressi in premessa.

Vista la sentenza n. /2007

Visto l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro della predetta sentenza ( /07 Corte di Appello di Catania) del 10 novembre 2007 prot.100521 dell'importo di €214,00inviato dalla Agenzia delle Entrate di Catania per omessa registrazione della sentenza;

che occorre procedere al pagamento della registrazione della sentenza di cui sopra al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori interessi di mora previsti dalla legge.

Ritenuto necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa ad alla liquidazione e pagamento dell'imposta dovuta ;

Per quanto sopra premesso

Visti gli articoli 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30 ottobre 1997;

## DETERMINA

1. Di impegnare per le motivazione di cui in premessa la somma complessiva di € 214,00, imputandola al cap. 1230 imp 1305<sub>11</sub> Rile 2011
2. Di liquidare e pagare per i motivi espressi in narrativa, a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. 1007/07, emessa dalla Corte di Appello nel giudizio iscritto al n. 103 di reg., promossa dai signori C. V., la somma complessiva di €214,00.
3. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento in favore della Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Catania-
4. Di effettuare il pagamento utilizzando l'apposito modello F23, inviatici unitamente all'avviso di liquidazione dell'imposta di cui anzidetto.

IL FUNZIONARIO  
(Sig. E. Zapparrata)

IL DIRIGENTE  
(S.G. Dott. B. Buscema)

All.to Avviso - Mod F 23 alla Ragioneria  
Agenzia delle Entrate

Da trasmettere all'ufficio Ragioneria

Il Dirigente del I Settore  
Ragusa, li

Visto

Il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto  
Ragusa, li

Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 20/02/2011

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 03 NOV. 2011

**IL MESSO COMUNALE**  
**IL MESSO NOTIFICATORE**  
**(Licita Giovanni)**

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione 11 0 NOV. 2011<sup>e</sup> cioè dal 03 NOV. 2011 al \_\_\_\_\_

Ragusa 11 NOV. 2011

**IL MESSO COMUNALE**

